

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 130
Bellinzona, 18 giugno

29/2004

Legge

sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995; modifica

(del 18 dicembre 2003)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato;

decreta:

I.

La legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995, è così modificata:

Art. 79 cpv. 2

³Nelle scuole medie e postobbligatorie, l'orario settimanale d'insegnamento a tempo pieno di ciascuna categoria di docenti è fissato dal Consiglio di Stato da un minimo di 24 a un massimo di 28 ore; esso può venire esteso fino a 42 ore per i docenti di lavoro e di laboratorio, o per quelle attività dove la presenza in sede prevale sulla preparazione e lo svolgimento di lezioni.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2004.

Bellinzona, 18 dicembre 2003

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Fiori**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO

– visto il risultato della votazione cantonale 16 maggio 2004 (v. FU 4.6.2004 n. 45 pagg. 4178);

– visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994,
ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 15 giugno 2004 n. 117).

Per la segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Legge della scuola del 1° febbraio 1990; modifica

(del 18 dicembre 2003)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato;

decreta:

I.

La legge della scuola del 1° febbraio 1990, è così modificata:

Art. 71

Abrogato

Art. 89 lett. b)

Abrogata

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore secondo modalità stabilite dal Consiglio di Stato, al più tardi il 1° settembre 2004.

Bellinzona, 18 dicembre 2003

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Fiori**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO

– visto il risultato della votazione cantonale 16 maggio 2004 (v. FU 4.6.2004 n. 45 pagg. 4178);

– visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 15 giugno 2004 n. 118).

Per la segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988; modifiche

(del 10 marzo 2003 e del 20 aprile 2004)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

– visti i messaggi 16 maggio 2001 no. 5117, 12 novembre 2002 no. 5117 A e 23 dicembre 2003 no. 5453 del Consiglio di Stato;

– visto il rapporto 11 febbraio 2003 n. 5117 R / 5117A R della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

I.

La legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988 è così modificata:

A.

Viene inserita la suddivisione mediante lettere minuscole dell'alfabeto all'art. 40 cpv. 2 e 3.

Al capitolo III, il titolo «C. Direzione» è sostituito con «C. Direzione Generale».

B.**Mandato pubblico**

Art. 3a ¹Il mandato pubblico è formalizzato in un documento elaborato dal Consiglio di amministrazione.

²Il documento definisce gli obiettivi generali e specifici perseguiti a medio termine dalla Banca per favorire lo sviluppo dell'economia cantonale, gli strumenti utilizzati a tal fine e le priorità di intervento.

³L'adempimento del mandato pubblico viene annualmente verificato dalla Commissione del controllo del mandato pubblico.

Sede

Art. 5 La Banca ha sede a Bellinzona. Il Consiglio di amministrazione può istituire succursali, agenzie e rappresentanze.

Regolamenti

Art. 10 ¹Il Consiglio di amministrazione emana i regolamenti di applicazione della presente legge.

Segreto bancario

Art. 11 ¹I membri degli organi della Banca e i suoi funzionari ed impiegati e i membri della Commissione di controllo del mandato pubblico hanno l'obbligo di serbare il segreto più assoluto sugli affari della Banca. Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione.

²In caso di violazioni restano riservate le disposizioni della legge federale su le banche e le casse di risparmio.

Responsabilità

Art. 11a La responsabilità della Banca, dei suoi organi e dei suoi membri è retta dal diritto federale, in particolare dalla legge sulle banche e le casse di risparmio.

Campo e raggio d'attività

Art. 12 ¹L'attività della Banca si estende a tutte le operazioni di una banca universale. Il regolamento d'esercizio stabilisce i dettagli del campo di attività.

²Il raggio di attività si estende in primo luogo al Cantone Ticino. Operazioni in Svizzera e all'estero sono consentite, ritenuto che non ne derivino rischi particolari e che ciò non sia pregiudizievole per il soddisfacimento del fabbisogno di capitali e crediti nel Cantone.

³I regolamenti interni limitano i crediti all'estero ad una percentuale delle voci attive di credito a bilancio.

⁴La Banca può favorire, sempre nei termini fissati dai regolamenti interni, il credito di carattere sociale.

Partecipazioni ad imprese private

Art. 14 La Banca può assumere partecipazioni ad imprese private, se ritenute d'interesse per l'economia cantonale o per la Banca stessa.

Crediti agli organi della Banca

Art. 15 È vietato alla Banca accordare crediti senza garanzie ai membri del proprio Consiglio di amministrazione e della Direzione Generale.

Organi

Art. 18 Gli organi della Banca sono:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) la Direzione Generale.

Composizione

Art. 19 Il Consiglio di amministrazione si compone di sette membri, che devono essere cittadini svizzeri di cui almeno sei domiciliati nel Cantone.

Nomina, durata e rinnovo della carica	<p>Art. 21 ¹I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Consiglio di Stato.</p> <p>²Stanno in carica 3 anni, con scadenza il 30 giugno. I membri uscenti sono rieleggibili.</p> <p>³A scadenze annuali il Consiglio di Stato rinnova, rispettivamente due, due e tre mandati.</p> <p>⁴Verificandosi una vacanza tra i membri del Consiglio di amministrazione, il Consiglio di Stato provvede all'elezione complementare. Il periodo di nomina dell'eletto coincide con quello del suo predecessore.</p>
Criteri di nomina	<p>Art. 22 La formazione, la competenza e l'esperienza professionale sono criteri determinanti per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione.</p>
Competenze	<p>Art. 24 ¹Il Consiglio di amministrazione esercita l'alta direzione della Banca e decide validamente su qualunque oggetto che la legge o i regolamenti non demandino esplicitamente ad altro organo della Banca o ad altra autorità.</p> <p>²In particolare, il Consiglio di amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nomina, sospende, revoca i membri della Direzione Generale della Banca, nonché i membri di Direzione ed il capo-ispettore. Ne stabilisce le retribuzioni; b) allestisce, sentito il personale, il «Regolamento concernente il contratto di lavoro e i salari del personale». Non essendo possibile l'intesa tra Consiglio di amministrazione e personale le questioni controverse sono decise, inappellabilmente, ad istanza di una parte, dal Consiglio di Stato; c) designa le persone alle quali è conferita la firma sociale o il diritto di firmare per procura. La Banca è vincolata dalla firma collettiva di due aventi diritto. Il Consiglio di amministrazione stabilisce eventuali deroghe; d) disciplina l'ordinamento e il funzionamento della Banca; e) stabilisce, mediante regolamenti, i doveri e le attribuzioni della Direzione Generale, delle Direzioni delle succursali e dei gerenti; f) decide, su preavviso della Direzione Generale, le domande di prestiti, di crediti o d'anticipazione e sulle operazioni che impegnano i fondi o la responsabilità pecuniaria della Banca e che non entrano nelle competenze delegate; g) stabilisce i tassi di riferimento e vigila affinché l'applicazione dei singoli tassi decisi dalla Direzione Generale rispettino gli scopi di cui all'art. 3 della legge; h) decide l'emissione di buoni di partecipazione; i) stabilisce le modalità del controllo in conformità delle disposizioni federali in materia; l) delega il potere di rappresentare la Banca in singoli affari ad uno o più membri del Consiglio di amministrazione, dipendenti o altri procuratori speciali. <p>³Il regolamento d'esercizio precisa le competenze del Consiglio di amministrazione.</p>
Commissioni	<p>Art. 25 Il Consiglio di amministrazione può prevedere nel regolamento d'esercizio la possibilità di delegare parte delle sue attribuzioni a Commissioni permanenti o ad hoc composte da membri del Consiglio o, per quanto concerne la gestione degli affari, alla Direzione Generale.</p>
Convocazione	<p>Art. 26 Il regolamento d'esercizio stabilisce le modalità di convocazione del Consiglio.</p>
Costituzione. Deliberazioni	<p>Art. 27 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno 5 membri. Esso delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, decide il Presidente.</p>
Dimissioni	<p>Art. 29 I membri del Consiglio di amministrazione possono dimettersi dalla carica mediante un preavviso di due mesi diretto al Consiglio di Stato.</p>

Costituzione e composizione	Art. 30 Abrogato
Competenze	Art. 31 Abrogato
Composizione e competenze	Art. 32 ¹ La Direzione Generale si compone del Presidente e dei suoi membri. ² La gestione degli affari correnti della Banca spetta alla Direzione Generale. Il Presidente e i membri della Direzione Generale non possono essere dirigenti o soci di ditte commerciali o industriali, né membri di Consigli di amministrazione, di Fondazione o pure di uffici di revisione di persone giuridiche senza il consenso del Consiglio di amministrazione. Non possono coprire cariche pubbliche cantonali e federali. ³ Valgono per essi le incompatibilità dell'art. 20 cpv. 2. ⁴ I regolamenti interni stabiliscono le attribuzioni e le competenze della Direzione Generale.
Vigilanza	Art. 33 ¹ Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato verificano che la legge sia rispettata, come pure che la politica generale della Banca corrisponda allo scopo previsto nella legge. ² Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato esercitano la competenza di cui al cpv.1, in particolare nell'ambito dell'esame e dell'approvazione del conto perdite e profitti e del bilancio della Banca. ³ Il Consiglio di Stato trasmette inoltre al Gran Consiglio il rapporto annuale specifico del revisore della Banca, dopo averlo esaminato e dopo aver formulato le proprie osservazioni in merito, contemporaneamente al messaggio sul conto perdite e profitti e sul bilancio della Banca.
Commissione del controllo del mandato pubblico: a) composizione	Art. 34 ¹ Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sull'adempimento del mandato pubblico tramite la Commissione di controllo del mandato pubblico, composta da cinque membri, nominati dal Gran Consiglio per un periodo di tre anni. ² I membri sono rieleggibili e possono rimanere in carica fino al compimento del 70esimo anno di età. ³ Ai membri della Commissione si applicano i motivi di incompatibilità di cui all'art. 20.
b) competenze	Art. 35 ¹ La Commissione del controllo del mandato pubblico: a) verifica il corretto adempimento del mandato pubblico; b) allestisce entro il 31 marzo un rapporto specifico al Gran Consiglio sul conseguimento del mandato pubblico. ² Il rapporto allestito dalla Commissione si deve esprimere sul grado di raggiungimento degli obiettivi generali e specifici contenuti nel documento strategico, analizzando in particolare il bilancio sociale e ambientale annuale. ³ La Commissione può esigere in ogni tempo dagli organi della Banca le spiegazioni e i documenti che le occorrono per l'esecuzione dei compiti, di cui al cpv. 1. ⁴ Il regolamento precisa le competenze della Commissione.
Vigilanza secondo il diritto federale	Art. 36 La Banca è sottoposta alla vigilanza totale della Commissione federale delle banche conformemente alla legislazione federale.
Revisione a) Ufficio di revisione esterno	Art. 37 ¹ La Banca dispone di un ufficio di revisione esterno ai sensi della legislazione federale applicabile alla Banca.

²Il Consiglio di amministrazione nomina quale ufficio di revisione una società di revisione riconosciuta dalla Commissione federale delle banche.

³Le competenze dell'Ufficio di revisione sono stabilite dalla legislazione federale applicabile alla Banca.

Rapporto

Art. 37a ¹L'Ufficio di revisione allestisce e trasmette entro il 31 marzo un rapporto annuale sull'esercizio della Banca all'indirizzo del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio.

²In tale rapporto, l'ufficio di revisione.

- a) si pronuncia sul rispetto della normativa sui fondi propri;
- b) si pronuncia sulla copertura dei creditori;
- c) conferma che l'utile realizzato nell'esercizio precedente deriva dalle attività operative della Banca;
- d) conferma che la distribuzione dell'utile proposta è conforme alla legislazione federale applicabile e alla presente legge;
- e) si pronuncia sull'adeguatezza degli accantonamenti per i rischi e sul rispetto, per le rettifiche di valore, dei principi di valutazione utilizzati nei conti pubblicati;
- f) si pronuncia sull'adempimento delle condizioni dell'autorizzazione bancaria, specificando eventuali riserve e/o irregolarità.

b) Ufficio di revisione interno (Ispettorato)

Art. 38 ¹L'Ispettorato è un Ufficio di revisione interno.

²L'Ufficio di revisione interno è indipendente dalla Direzione Generale. Esso dipende direttamente dal Consiglio di amministrazione.

³L'Ufficio di revisione interno è condotto da un capo-ispettore.

⁴Organizzazione, funzioni e competenze dell'Ispettorato sono stabilite dal regolamento.

Chiusura e approvazione dei conti

Art. 39 ¹L'esercizio della Banca chiude il 31 dicembre di ogni anno.

²Entro il 31 marzo il Consiglio di amministrazione deve trasmettere al Consiglio di Stato:

- a) la sua relazione sull'andamento della Banca;
- b) il conto dei profitti e delle perdite e il bilancio;
- c) la proposta di destinazione dell'utile;
- d) il rapporto dell'Ufficio di revisione esterno.

³Entro il 30 aprile il Consiglio di Stato trasmette gli atti al Gran Consiglio per l'approvazione del bilancio e della destinazione dell'utile e per lo scarico agli organi della Banca.

⁴La Commissione che preavvisa il dibattito parlamentare sui documenti di cui al cpv. 2 con un rapporto commissionale, ha il diritto di visionare tutta la documentazione e di sentire i rappresentanti della banca compatibilmente con il rispetto del segreto bancario.

Indennità

Art. 41 Il Consiglio di Stato fissa le indennità del Presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione, come pure della Commissione del controllo del mandato pubblico.

Norma transitoria

Art. 45 ¹Il 30 giugno decadono tutti i mandati dei membri del Consiglio di amministrazione.

²I mandati a partire dal 1° luglio 2004 vengono attribuiti con scadenza differenziata nel modo seguente:

- a) 2 mandati per la durata di 1 anno fino al 30 giugno 2005
- b) 2 mandati per la durata di 2 anni fino al 30 giugno 2006
- c) 3 mandati per la durata di 3 anni fino al 30 giugno 2007.

³Successivamente i mandati vengono attribuiti in base all'art. 21.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

L'entrata in vigore del nuovo art. 12 è subordinata alla presentazione al Consiglio di Stato ed alla Commissione della gestione e delle finanze di un'attestazione circa l'adeguatezza del sistema informatico.

Bellinzona, 10 marzo 2003

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **A. Bignasca**

Il Segretario: **R. Schnyder**

IL CONSIGLIO DI STATO, viste le modifiche 10 marzo 2003 e 20 aprile 2004 della legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988, nonché il risultato della votazione cantonale del 14 settembre 2003 (v. FU 3.10.2003 n. 79 pag. 6945)

richiamato il punto II. delle modifiche di legge che precedono,

ordina:

le modifiche 10 marzo 2003 e 20 aprile 2004 della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano in vigore il 30 giugno 2004.

Bellinzona, 9 giugno 2004

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **G. Gendotti**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Legge

sulla gestione finanziaria dello Stato del 20 gennaio 1986; modifica

(del 20 aprile 2004)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 1° aprile 2003 n. 5382 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La legge sulla gestione finanziaria dello Stato del 20 gennaio 1986 è modificata come segue:

Titolo

Legge

sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato

Capitolo I

Campo d'applicazione e principi della gestione e del controllo finanziario

Art. 1 cpv. 1

Questa legge disciplina, nell'ambito della pianificazione cantonale, la gestione finanziaria dello Stato, in particolare la pianificazione finanziaria, il preventivo, il consuntivo, il controlling e l'analisi finanziaria, nonché il controllo della gestione finanziaria e dei crediti.

Art. 9 cpv. 1, cpv. 2 lett. b), cpv. 3 e cpv. 4 lett. c), e) e g) (nuova)

¹La contabilità deve permettere una visione trasparente, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti dello Stato.

²In particolare deve permettere di:

b) calcolare i costi relativi ai singoli servizi e alle singole prestazioni;

³A tale scopo sono previsti il piano finanziario, il preventivo, il consuntivo, il bilancio patrimoniale, la contabilità analitica, il controllo dei crediti, il controlling e la statistica finanziaria.

⁴La contabilità dev'essere tenuta osservando i seguenti principi:

c) principio della specificazione e della chiarezza: le operazioni finanziarie vengono registrate secondo il piano contabile e la nomenclatura vigenti;

e) principio dell'unità e della completezza: è tenuta un'unica contabilità generale per l'Amministrazione cantonale; essa contiene tutte le operazioni del periodo;

g) principio della specialità qualitativa, quantitativa e temporale: un credito non può essere utilizzato che per l'obiettivo fissato dal conto di preventivo (specialità qualitativa) e l'utilizzazione del credito è limitata sia all'importo autorizzato dal preventivo (specialità quantitativa) che al periodo di preventivo (specialità temporale).

Art. 13 cpv. 5

⁵Il Consiglio di Stato stralcia i finanziamenti speciali il cui scopo è stato conseguito o non può più essere raggiunto convenientemente e ne informa il Gran Consiglio in sede di consuntivo.

Impegni condizionali**Art. 14 (marginale)****Debito pubblico**

Art. 14a (nuovo) Il debito pubblico è costituito dalla differenza tra il capitale dei terzi, inclusi i debiti per i finanziamenti speciali, e i beni patrimoniali e gli anticipi ai finanziamenti speciali.

Art. 19 cpv. 3 (nuovo)

³Contabilizzazioni interne, utilizzate esclusivamente a fini di calcolo di costi, sono eseguite unicamente nell'ambito della contabilità analitica.

Conto degli investimenti

Art. 20 ¹Il conto degli investimenti considera i movimenti finanziari che servono alla creazione di importanti beni amministrativi propri o sussidiati, con una durata di utilizzazione di più anni.

²Il conto degli investimenti deve indicare l'investimento lordo e netto, l'autofinanziamento e l'avanzo o il disavanzo totale.

Contabilità analitica

Art. 21 ¹Per la determinazione del costo di specifiche prestazioni o di servizi fatturati all'esterno e per l'ottenimento di una gestione più economica può essere elaborata una contabilità analitica a titolo complementare.

²Sugli oggetti di calcolo vengono di regola rappresentati i costi pieni. I criteri di calcolo e di riparto dei costi dei servizi centrali sono centralizzati presso il Dipartimento competente.

Unità amministrative autonome

Art. 21a (nuovo) ¹Le unità amministrative autonome che in base ad un mandato di prestazione sono finanziate tramite un budget globale sottostanno alle norme di questa legge, riservate le seguenti deroghe:

- a) deroga al principio della specialità qualitativa, quantitativa e temporale della spesa previsto all'art. 9 cpv. 3 lett. g;
- b) deroga all'obbligo di presentare le richieste di crediti supplementari secondo l'art. 25;
- c) deroga al principio della decadenza dei crediti non utilizzati previsto all'art. 27 cpv. 2;
- d) deroga al divieto di sorpasso del credito di preventivo nei casi non espressi dall'art. 29, purché il superamento sia coperto da risparmi realizzati negli anni precedenti o ammortizzato nei due anni successivi all'esercizio.

²Restano invece valide le norme relative all'allestimento del preventivo e del consuntivo secondo gli art. 31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 di questa legge.

Art. 22 cpv. 1

¹Il credito d'impegno autorizza l'assunzione di impegni finanziari fino all'importo di spesa stabilito e per uno specifico scopo, la cui realizzazione è di durata limitata, e può coprire più di un esercizio annuale.

Art. 25 cpv. 2

²Il credito supplementario deve essere chiesto se il sorpasso prevedibile o accertato sarà di almeno il 10% del credito originario e superiore a 100 000.– franchi. Per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata.

Art. 28 cpv. 2

²Le nuove spese

- non ricorrenti che non raggiungono i franchi 200 000.–
- ricorrenti che non raggiungono i franchi 20 000.– annui

possono essere approvate dal Gran Consiglio insieme con il preventivo; il Consiglio di Stato deve giustificarle singolarmente nel relativo messaggio.

Controllo dei crediti

Art. 29a (nuovo) L'efficacia, l'economicità e la realizzazione degli obiettivi dei crediti, sia per investimenti propri sia quali contributi a terzi di gestione e investimenti, devono essere costantemente monitorati.

Art. 32 cpv. 2 lett. a)

²Il consuntivo deve essere completato con:

- a) il bilancio patrimoniale, corredato dalle indicazioni sugli impegni condizionali;

Art. 33 lett. e), h) e l) (nuova)

Il Consiglio di Stato ha segnatamente le seguenti competenze:

- e) l'acquisizione, l'alienazione e la gestione di beni immobili che non sono destinati durevolmente all'adempimento di compiti pubblici (beni patrimoniali);
- h) abrogata
- l) la designazione dei servizi che sono oggetto di una contabilità analitica ai sensi dell'art. 21 di questa legge.

Art. 34 lett. e), f), g), h), i), l), n) e p), q), e r) (nuove)

Al Dipartimento delle finanze e dell'economia sono affidati i seguenti compiti:

- e) l'esame periodico, all'indirizzo del Consiglio di Stato, dell'evoluzione delle spese e dell'adeguatezza delle entrate;
- f) la presa di posizione sulle conseguenze finanziarie e la legalità delle proposte di messaggio e di risoluzione governativa, nonché sui sorpassi dei crediti di preventivo;
- g) la tenuta della contabilità;
- h) abrogata;
- i) l'acquisizione di mezzi finanziari a breve, medio e lungo termine;

- l) la gestione della tesoreria, in particolare la gestione e il piazzamento sicuro e a condizioni favorevoli dei beni patrimoniali mobili;
- n) l'autorizzazione ad altri servizi di tenere contabilità separate e ausiliarie, sentito il Controllo cantonale delle finanze;
- p) la gestione e l'organizzazione delle attività di controlling nonché la gestione dei dati, le informazioni finanziarie e l'analisi critica della spesa;
- q) la verifica e il preavviso al Consiglio di Stato per quanto riguarda le priorità nell'introduzione della contabilità analitica presso i servizi dell'Amministrazione;
- r) la definizione delle direttive d'introduzione, l'implementazione e la gestione della contabilità analitica presso i servizi dell'Amministrazione che ne fanno richiesta, nel rispetto delle esigenze contabili del Cantone e delle direttive emanate.

Art. 35 cpv. 1 lett. c) e h) (nuova)

¹I Dipartimenti sono responsabili:

- c) d' eseguire il monitoraggio costante delle spese e delle entrate di loro competenza e di valutare la loro adeguatezza e opportunità;
- h) di gestire le partecipazioni amministrative nei settori di loro competenza, sentito il Dipartimento delle finanze e dell'economia.

Capitolo VI

Controllo cantonale delle finanze

Statuto e competenze del Controllo cantonale delle finanze

Art. 36 ¹Il Controllo cantonale delle finanze è l'organo amministrativo superiore del Cantone in materia di controllo della gestione finanziaria. Esso coadiuva il Consiglio di Stato per la sorveglianza in materia finanziaria e amministrativa e il Gran Consiglio per l'esercizio dell'alta vigilanza.

²Il Controllo cantonale delle finanze è organicamente autonomo e indipendente; il Consiglio di Stato stabilisce a quale dei suoi membri, escluso il direttore del Dipartimento delle finanze e dell'economia, è attribuito amministrativamente.

³Esso ha un potere illimitato di verifica e può effettuare in qualsiasi momento dei controlli con o senza preavviso, su sua propria iniziativa.

Delle verifiche particolari possono essere attribuite al Controllo cantonale delle finanze:

- dal Consiglio di Stato,
- dalla Commissione della gestione del Gran Consiglio, previa informazione al Consiglio di Stato, che ne può completare il mandato.

Tali compiti devono tenere conto delle risorse a disposizione e dell'attività regolare annuale pianificata.

⁴Se un mandato di controllo esige particolari conoscenze tecniche, il Controllo cantonale delle finanze può chiedere l'aiuto di esperti.

⁵Il direttore del Controllo cantonale delle finanze è nominato dal Consiglio di Stato con consultazione della Commissione della gestione del Gran Consiglio.

⁶Il Regolamento d'applicazione del Controllo cantonale delle finanze è emanato dal Consiglio di Stato con il preavviso della Commissione della gestione del Gran Consiglio.

⁷Il Controllo cantonale delle finanze tratta direttamente con il Consiglio di Stato, con i Dipartimenti, con la Cancelleria di Stato, con i servizi e le altre istanze sottoposte al suo controllo e con la Commissione della gestione del Gran Consiglio, previa informazione al Consiglio di Stato.

⁸Il Controllo cantonale delle finanze elabora annualmente il proprio programma d'attività che trasmette al Consiglio di Stato e alla Commissione della gestione del Gran Consiglio. Esso allestisce semestralmente il proprio rapporto dell'attività svolta, che sarà discusso sia con il Consiglio di Stato sia con la Commissione della gestione del Gran Consiglio.

Art. 37 Il Controllo cantonale delle finanze esercita la sua attività di controllo secondo i principi contenuti nella presente legge e secondo quelli generalmente applicati in materia di revisione.

Art. 38 ¹L'attività del Controllo cantonale delle finanze si estende a tutta l'Amministrazione cantonale e alle aziende statali la cui autonomia non è disciplinata da una legislazione speciale federale o cantonale.

²Il Controllo cantonale delle finanze può esaminare enti pubblici e privati ai quali lo Stato delega un compito pubblico, concede aiuti finanziari o ai quali partecipa finanziariamente.

Art. 39 cpv. 1 lett. e), g) e h), i), l) (nuove) e cpv. 2

¹Al Controllo cantonale delle finanze competono in particolare:

e) abrogata

g) l'esame dell'organizzazione del sistema contabile e delle casse, in modo da garantire l'efficacia delle misure di controllo interno;

h) la verifica del controllo interno presso i servizi dell'Amministrazione;

i) l'esame delle applicazioni informatiche sia in fase di sviluppo sia in fase di esercizio, nell'ambito del controllo interno e della gestione finanziaria.

l) la verifica della razionalità dell'organizzazione interna dei servizi dell'Amministrazione.

²Al Controllo cantonale delle finanze non possono essere attribuite operazioni di natura contabile o finanziaria.

Art. 40 ¹Le decisioni di natura finanziaria e contabile del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e dei dipartimenti, sono da trasmettere al Controllo cantonale delle finanze.

²Gli organi sottoposti alla vigilanza del Controllo cantonale delle finanze devono prestare la loro collaborazione e mettere a disposizione di quest'ultimo tutte le informazioni, la documentazione, e gli accessi ai loro sistemi informatici, necessari all'esecuzione di suoi compiti. In tali ambiti, non possono invocare l'obbligo del segreto d'ufficio.

³Gli organi amministrativi con compiti di vigilanza finanziaria trasmettono i loro rapporti di controllo al Controllo cantonale delle finanze. Questo può pronunciarsi sul seguito da dare a tali rapporti.

Art. 41 ¹Il Controllo cantonale delle finanze redige in forma scritta i suoi rapporti di revisione.

²Sulle osservazioni contenute nei rapporti, il Dipartimento o l'ufficio interessato devono prendere posizione scritta entro due mesi.

³In caso di divergenze il Consiglio di Stato decide in modo definitivo sui rapporti di revisione contestati.

⁴Nel caso di rilievi di una certa gravità, il Controllo cantonale delle finanze informa il Dipartimento competente, il Consiglio di Stato, il Dipartimento delle finanze e dell'economia e il Presidente della Commissione della gestione.

Il Controllo cantonale delle finanze può proporre gli opportuni provvedimenti.

⁵Se il Controllo cantonale delle finanze scopre un'azione punibile amministrativamente o penalmente, esso lo comunica al Dipartimento interessato e al Consiglio di Stato, che prendono immediatamente le misure necessarie, e informa il Presidente della Commissione della gestione.

Art. 43

Abrogato

II.

La Legge cantonale sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 è modificata come segue:

Art. 148 cpv. 3

³La Commissione si avvale del servizio parlamentare di controllo dell'amministrazione e collabora con il Controllo cantonale delle finanze.

Il controllo cantonale delle finanze

Art. 163 Il controllo cantonale delle finanze è organizzato dalla legislazione sulla gestione finanziaria dello Stato.

III.

La Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALEF) del 12 marzo 1997 è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 2

²Il controllo contabile dell'amministrazione degli uffici viene esercitato dal Controllo cantonale delle finanze che informa l'autorità di vigilanza.

IV.

La Legge cantonale sul registro di commercio del 12 marzo 1997 è modificata come segue:

Controllo cantonale delle finanze

Art. 3 La vigilanza sulla gestione finanziaria è affidata al Controllo cantonale delle finanze.

V.

La Legge concernente l'istituzione di un Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri del 20 giugno 1987 è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 1 e 3

¹La revisione dei conti spetta al Controllo cantonale delle finanze.

³Il Controllo cantonale delle finanze ha in ogni tempo il diritto di prendere visione dei libri contabili dell'Ente.

Art. 19

Per la presentazione dei preventivi e dei consuntivi, nonché per l'approvazione delle spese d'investimento è applicabile, per analogia, la Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato.

VI.

La Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 è modificata come segue:

Art. 46a ¹La Cassa può far capo al Controllo cantonale delle finanze per compiti di revisione interna.

²Le competenze del Controllo cantonale delle finanze sono definite di volta in volta dagli Organi direttivi della Cassa.

VII.

La Legge per lo stato di necessità del 15 aprile 1996 è modificata come segue:

Art. 17 cpv. 1

¹Dati gli estremi dello stato di necessità, è applicabile la procedura di urgenza di cui all'art. 26 della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato rispettivamente 165 cpv. 3 della Legge organica comunale.

VIII.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 20 aprile 2004

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Fiori**

Il Segretario: **R. Schnyder**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto VIII. della modifica di legge che precede,

ordina:

La modifica 20 aprile 2004 della legge sulla gestione finanziaria dello Stato del 20 gennaio 1986 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2004.

Bellinzona, 15 giugno 2004

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **G. Gendotti**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Decreto legislativo**concernente la concessione di un credito quadro di fr. 16 000 000.– a favore delle opere del Piano di pronto intervento n. 3 (PPI) del Mendrisiotto e Basso Ceresio**

(del 19 aprile 2004)

**IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visto il messaggio 3 febbraio 2004 n. 5471 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È stanziato un credito quadro di fr. 16 000 000.– a favore delle opere del Piano di pronto intervento n. 3 (PPI) del Mendrisiotto e Basso Ceresio.

Art. 2 ¹Il credito viene iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni.

²La partecipazione dei Comuni sarà accreditata alle corrispondenti voci delle entrate.

Art. 3 Il Consiglio di Stato è competente per la suddivisione dell'importo in singoli crediti d'impegno.

Art. 4 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questo decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 19 aprile 2004

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Fiori**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 9 giugno 2004 n. 113)

Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Decreto legislativo sul controllo delle tariffe di smaltimento nelle discariche d'inerti

(del 19 aprile 2004)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

- la legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983;
- la legge federale sulla sorveglianza dei prezzi del 20 dicembre 1985;
- la legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza del 6 ottobre 1995;
- l'ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990;
- il messaggio aggiuntivo bis 11 novembre 2003 n. 4998A bis del Consiglio di Stato;
- il rapporto 7 aprile 2004 n. 4998A bis R della Commissione della legislazione,

decreta:

Art. 1 Il Consiglio di Stato verifica periodicamente e può adeguare d'ufficio le tariffe applicate nelle discariche per materiali inerti tenendo conto segnatamente dei seguenti criteri:

- a) i principi di causalità, dell'equivalenza, della copertura dei costi e della trasparenza;
- b) le prestazioni specifiche dell'esercente;
- c) l'evoluzione dei costi;
- d) la possibilità di realizzare equi benefici.

Art. 2 Le decisioni del Consiglio di Stato possono essere impugnate al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 3 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Art. 4 Il presente decreto legislativo verrà integrato nella LALPAmb al momento della sua messa in vigore.

Bellinzona, 19 aprile 2004

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Fiori**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 9 giugno 2004 n. 114)

Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Decreto legislativo concernente un aiuto straordinario alle aziende con bestiame colpite dalla siccità 2003

(del 20 aprile 2004)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

– richiamato l'art. 28 della Legge sull'agricoltura del 2 dicembre 2002;
– visto il messaggio 19 novembre 2003 n. 5443 del Consiglio di Stato,

decreta:

Aiuto straordinario

Art. 1 ¹Alle aziende agricole con bestiame bovino, equino, ovino e caprino colpite dalla siccità è versato un contributo straordinario per l'acquisto di foraggio per consumo nell'azienda.

²Possono beneficiare del contributo le aziende agricole con bestiame al beneficio dei pagamenti diretti giusta l'Ordinanza federale concernente i pagamenti diretti all'agricoltura del 7 dicembre 1998.

³Il contributo per unità bestiame grosso (UBG) è versato in base al numero di capi annunciati il giorno di riferimento nell'ambito del rilevamento delle aziende agricole del maggio 2003, riservato il cpv. 4 del presente decreto.

⁴Per ovini e caprini il coefficiente di conversione è fissato a 0,1 UBG.

⁵Il contributo è versato dietro presentazione delle fatture entro il 30 aprile 2004 che comprovano l'acquisto di foraggio nel periodo 1° giugno 2003 - 31 marzo 2004.

Contributi

Art. 2 ¹I contributi massimi ammontano per UBG come segue:

- a) regioni con un mancato raccolto foraggiero inferiore al 20% 120.– fr./UBG
- b) regioni con un mancato raccolto foraggiero compreso fra il 21 e il 40% 180.– fr./UBG
- c) regioni con un mancato raccolto foraggiero superiore al 41% 240.– fr./UBG

²Riservati gli importi massimi per UBG indicato al cpv. 1 il contributo versato non può essere superiore alla spesa effettiva per il foraggio acquistato.

Competenze

Art. 3 L'esecuzione del presente decreto è affidata alla Sezione dell'agricoltura (Sezione) Dipartimento delle finanze e dell'economia.

Restituzione dei contributi

Art. 4 La Sezione provvede al recupero dei contributi indebitamente riscossi dalle aziende agricole.

Disposizioni penali

Art. 5 Chiunque, in una procedura di contributo, fornisce indicazioni false o fallaci è perseguito secondo l'articolo 43 della legge sull'agricoltura.

Ricorsi

Art. 6 Contro le decisioni della Sezione è dato ricorso al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dalla loro intimazione.

Credito

Art. 7 ¹Per l'attuazione del presente decreto è stanziato un credito complessivo massimo di 1 850 000.– franchi iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agricoltura.

²Il credito è compensato con un contenimento di pari importo nel conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

**Entrata
in vigore**

Art. 8 ¹Il presente decreto, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

²Esso decade in ogni caso il 30 giugno 2004.

Bellinzona, 20 aprile 2004

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Fiori**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 9 giugno 2004 n. 115)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Decreto legislativo concernente l'approvazione del montante globale del mandato di prestazione tra la Repubblica e Cantone Ticino e l'Istituto di scienze della terra della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana per il periodo 2004-2007

(del 20 aprile 2004)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 11 novembre 2003 n. 5438 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È approvato il montante globale annuo di fr. 1 140 000.– per il periodo 2004-2007, calcolato in base al mandato di prestazione tra la Repubblica e Cantone Ticino e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, Istituto di scienze della terra.

Art. 2 L'importo è addebitato:

a) per l'anno 2004, suddiviso come segue:

- 1) 570 000 franchi al conto al conto di gestione corrente del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Scuola universitaria professionale, CRB 562;
- 2) 570 000 franchi al conto di gestione corrente del Dipartimento del territorio, CRB 720;

b) per gli anni 2005, 2006 e 2007, al conto di gestione corrente del Dipartimento del territorio, CRB 720.

Art. 3 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 20 aprile 2004

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Fiori**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 9 giugno 2004 n. 116)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Decreto esecutivo che abroga il regolamento per la commissione di revisione della Banca di Stato del 1° febbraio 1916

(del 15 giugno 2004)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l'abolizione della commissione di vigilanza (precedentemente commissione di revisione della Banca dello Stato) in virtù della modifica 10 marzo 2003 della Legge sulla Banca dello Stato

decreta:

I.

Il regolamento per la commissione di revisione della Banca di Stato del 1° febbraio 1916 è abrogato a far tempo dal 1° luglio 2004.

II.

Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 15 giugno 2004

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **G. Gendotti**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Regolamento d'applicazione della legge cantonale sul lavoro, del 22 gennaio 1970

(del 15 giugno 2004)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali, dell'8 ottobre 1999 (Legge sui lavoratori distaccati)

decreta:

I.

Il regolamento d'applicazione della legge cantonale sul lavoro del 22 gennaio 1970, è così modificato:

Art. 1 cpv. 4 (nuovo)

⁴L'Ufficio dell'ispettorato del lavoro è l'autorità cantonale competente per l'applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali, dell'8 ottobre 1999 (Legge sui lavoratori distaccati).

Rimangono riservate le competenze attribuite ad altre autorità dalle speciali legislazioni.

II.

La presente modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 15 giugno 2004

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **G. Gendotti**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Regolamento concernente l'onere d'insegnamento dei docenti, del 20 agosto 1997; modifica

(del 15 giugno 2004)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I.
Il Regolamento concernente l'onere d'insegnamento dei docenti, del 20 agosto 1997, è così modificato:

Art. 1 cpv. 2 lett. e), f), h), i), m)

- e) docenti di scuola media:
1. 25 ore lezione in generale;
 2. 28 ore lezione per i docenti di
 - educazione alimentare,
 - educazione fisica,
 - educazione manuale e tecnica,
 - educazione musicale,
 - educazione visiva,
 - attività commerciali.
- f) docenti di liceo e della scuola cantonale di commercio:
1. 24 ore lezione in generale;
 2. 27 ore lezione per i docenti di educazione fisica e sportiva, arti visive, musica strumentale.
- h) docenti delle scuole professionali secondarie:
SAM, SAA, LA ,SMP, SPAI, SA, SMC, SPC, SSPSS, SMT, SOS:
1. 25 ore lezione in generale;
 2. 28 ore lezione docenti di educazione fisica, materie speciali, progettazione;
 3. 32 ore lezione (+8 di preparazione in sede) docenti di lavoro, di laboratorio e di esercitazioni pratiche;
 4. 42 ore lezione capo laboratorio, capo ufficio tecnico.
- i) docenti delle scuole professionali superiori:
SSST, SSIG, SSAT, SSFS, SSCI, SSMT:
1. 25 ore lezione in generale;
 2. 28 ore lezione docenti di materie speciali e di progettazioni;
 3. 32 ore lezione (+8 di preparazione in sede) docenti di lavoro e laboratorio;
 4. 40 ore lezione docente assistente dei lavori di diploma;
 5. 42 ore lezione capo laboratorio.
- m) docenti di ginnastica correttiva:
28 ore lezione.

Art. 1a cpv. 1 e 2

¹Le ore annue di servizio dei docenti a tempo pieno di didattica disciplinare, di scienze dell'educazione e di altre materie dell'Alta scuola pedagogica (ASP) sono stabilite in 1968 ore, già dedotte le 4 settimane di vacanza.

²Per i docenti che beneficiano di 5 o 6 settimane di vacanza in base alle disposizioni della LORD, le ore annue di servizio sono ridotte a 1927, rispettivamente 1886 ore.

II.

La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto al 1° settembre 2004.

Bellinzona, 15 giugno 2004

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **G. Gendotti**

Il Cancelliere: **G. Gianella**